



**COMUNE DI  
SAN FELICE DEL BENACO  
PROVINCIA DI BRESCIA**

CODICE ENTE <b>10421</b>	CODICE MATERIA
<b>DELIBERAZIONE N. 7</b>	

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

**Adunanza di prima convocazione – Seduta Pubblica**

**OGGETTO: IMU 2024 APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI**

L'anno duemilaventiquattro il giorno trenta del mese di Gennaio alle ore 30/01/2024, nella Sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

	Pres	Ass
ZUIN SIMONE	Si	No
BALDO BRUNO	Si	No
BOCCHIO SIMONE	No	Si
TARMANINI SANDRA	Si	No
BACCOLO MARCO	Si	No
UBERTI SERENA	Si	No
CORRENDO ETTORE ANTONIO	No	Si
MARGINI ELISA	Si	No
RIZ ISABELLE	Si	No
ZAMBARDA ELIA	Si	No
SERAFINI LUCA	Si	No
BACCOLO AMADIO	Si	No
ROBUSTI SIMONA	Si	No
<b>Totali</b>	<b>11</b>	<b>2</b>

Partecipa il Signor Segretario comunale DOTT. ROBERTO MINARELLI il quale provvede alla redazione del presente verbale. Ricontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. UBERTI SERENA assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato, posto al N. 7 dell'ordine del giorno.

## DELIBERAZIONE N. 7 DEL 30/01/2024

### OGGETTO: IMU 2024 APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI

---

#### Sono presenti 11 (undici) Consiglieri comunali

Presidente del Consiglio: passiamo all'esame del settimo punto all'ordine del giorno: "IMU 2024 approvazione aliquote e detrazioni". Ci sono interventi? Prego Sindaco.

Sindaco: La proposta di delibera, agli atti, dettaglia le categorie di immobili esenti dall'imposta, quelli per i quali la base imponibile è ridotta del 50%, nonché i casi in cui deve essere considerata la riduzione del 25% dell'aliquota del Comune.

Nello stesso documento vengono riportate le aliquote base definite dalla norma.

Ritengo non necessario ricordare questi valori, dato il dettaglio contenuto nella proposta depositata.

Ciò che mi preme ricordare è che anche per il 2024 le aliquote e le detrazioni non verranno modificate rispetto agli anni precedenti.

Vengono quindi confermate, per il 2024:

- le aliquote del 2023;
- le detrazioni per l'abitazione principale già definite per l'anno 2023.

Non viene quindi aumentata la pressione fiscale per quanto riguarda l'Imposta Municipale Propria (valore entrate => previsto 2,2 milioni).

Presidente del Consiglio: altri interventi? Prego consigliere Baccolo Marco.

Consigliere Baccolo Marco: sarebbe bello se si potesse introdurre una detrazione IMU per le seconde case affittate per 4 anni + 4 anni come fanno alcuni comuni gardesani, per evitare lo spopolamento dei paesi. Vogliate prendere in considerazione tale ipotesi per la prossima legislatura.

Presidente del Consiglio: altri interventi? Prego consigliere Serafini.

Consigliere Serafini Luca: io mi associo alle dichiarazioni del consigliere Baccolo, che mi ha anticipato. Anch'io auspico che con questa delibera venisse introdotta una detrazione per chi concede in locazione la propria abitazione per uso abitativo, così da contenere il fenomeno dei bed&breakfast e degli affitta-camere, in quanto si tratta di un fenomeno che sta creando problemi sociali in tutti i paesi a vocazione turistica e che porta le giovani coppie ad avere difficoltà nel reperire una abitazione in cui costruire la propria famiglia. Quindi mi aspettavo nel contesto di questa delibera che vi fosse questa sensibilità e auspico venga considerata l'ipotesi per il futuro, grazie.

Sindaco: sulla carta tutto è realizzabile ma i due consiglieri che sono intervenuti sanno benissimo che la detrazione di questo tipo non è un disincentivo, non cambia assolutamente nulla, i guadagni che sono legati agli affitta-camere sono nettamente superiori, e questo non invoglia nessuno a fare contratti di altro genere. In realtà l'attività sugli affitti brevi necessita di una norma nazionale, che è attualmente al vaglio del Governo, come si è fatto per la legge Venezia. Sarebbe molto interessante lavorare sulla tassa di soggiorno. Vi fornisco un dato interessante: per le 63 case vacanze ufficialmente registrate nel comune nel 2023 l'incasso complessivo è stato di 17.000 euro. Forse varrebbe la pena verificare queste attività o altre attività similari. Stiamo analizzando con il Consigliere Riz questi dati perché sono emblematici e su alcuni di questi faremo delle segnalazioni alla Guardia di Finanza. A mio avviso è più incisivo lavorare su questo che sulle detrazioni, grazie.

Consigliere Baccolo Marco: lavorando nel settore come Isabelle, osservo che ormai il 'gap' è modesto viste le commissioni di intermediazione che devono essere sostenute.

Sindaco: ripeto, io non sono operatore, ma sono interessato da questa vicenda e i dati che ho visto sono un po' diversi. Sono tutti validi ma bisogna analizzarli nel contesto corretto.

Consigliere Serafini Luca: è chiaro che questa misura da sola non riesce a disincentivare questo fenomeno, chiaramente è una misura che andrebbe abbinata ad altre misure come l'imposta di soggiorno, la tari oltre ad un piano casa che dovrebbe essere tradotto in urbanistica. Quindi sinceramente è chiaro che da sola questa misura

non riesce a risolvere il problema ma è altrettanto chiaro che costituisce un segnale che bisogna dare finalizzato ad intraprendere un percorso atto a trovare una soluzione.

Presidente del Consiglio: ci sono altri interventi?

Dopodiché, in assenza di ulteriori interventi,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 6 ter del D.L. 132 del 2023 (Decreto Milleproroghe), con il quale e' stata prorogata al 2025 la decorrenza dell'obbligo per i Comuni di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge n. 160/2019;

Visto l'art. 1, cc. 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplina *ex novo* l'Imposta municipale propria (IMU), già istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) e alla TARI (per la componente riferita al servizio rifiuti) come componente patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dalla legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), commi da 639 a 731 dell'articolo unico;

Rilevato che sono esenti, ai sensi dell'art. 1, c. 758, L. n. 160/2019 i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

Rilevato inoltre che:

- ai sensi dell'art. 1, c. 759, L. n. 160/2019, sono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
  - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
  - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
  - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  - g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;
- ai sensi dell'art. 1, c. 751, L. n. 160/2019, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, c. 747, L. n. 160/2019, la base imponibile dell'imposta è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Visto l'art. 1, c. 760, L. n. 160/2019 che dispone per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, la riduzione del 25% dell'aliquota stabilita dal comune;

Visto l'art. 1, cc. 21-24, L. n. 208/2015 che dispone la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Visto l'art. 1, c. 48, L. n. 178/2020 che dispone, con decorrenza 1° gennaio 2021, quanto segue:

*"48. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà (...)"*;

Visto l'art. 1, c. 81, L. n. 197/2022 che dispone quanto segue:

*"...gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.*

*Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali (ad oggi non ancora emanato) il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione."*

Evidenziato che il gettito complessivo dell'IMU è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, c. 744, L. n. 160/2019);

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno **2024** ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026;

Visti:

a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali"*;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da SIMONE ZUIN, ROBERTO MINARELLI, SERENA UBERTI e stampato il giorno 08/02/2024 da Pochetti Michela.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone:

*“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*

Visti inoltre:

- il D.M. Ministero dell'Interno 22.12.2023 che differisce al 15 marzo 2024 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024/2026 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;

Ritenuto di provvedere ad approvare aliquote detrazioni IMU 2024 confermando quelle deliberate per l'anno 2023;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019 fissa le seguenti misure di base:

#### **Aliquote:**

- aliquota dello 0,5% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557;
- aliquota dello 0,76% per i terreni agricoli;
- aliquota dello 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato);
- aliquota dello 0,86% per tutti gli altri immobili;

#### **Detrazioni:**

- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
  1. unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
  2. unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

#### **Aliquote:**

- aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, incrementabile sino allo 0,6% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i terreni agricoli, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato), incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino allo 0,76%;
- aliquota per tutti gli altri immobili, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;

**Detrazioni:** i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Dato atto che questo comune, per l'anno d'imposta 2023, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 06.06.2023, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato le seguenti aliquote di base (e le detrazioni) dell'imposta municipale propria:

#### Aliquote e detrazioni IMU anno 2023

Fattispecie	Aliquota per mille/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	5,3
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D (ad esclusione della categoria D/10 esente)	10,6
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita - "immobili merce"	0,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale alle attività agricole	0,00
Terreni agricoli	Esenti
Per tutti gli altri fabbricati e le aree edificabili	11,4
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

Rilevato che l'art. 1, c. 755, L. 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato da ultimo dall'art. 108, D.L. n. 104/2020, dispone:

*"755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima **nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento**, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento."*

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 28 in data 29.09.2020,

Ricordato che ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento IMU è stata assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2024/2026;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2024/2026 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 100 in data 29.12.2023, immediatamente eseguibile;

Dato atto della volontà di mantenere l'invarianza della pressione tributaria confermando **per l'anno 2024**, le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria approvate per l'anno 2023 come segue:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2024	Aliquota per mille/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	5,3
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D (ad esclusione della categoria D/10 esente)	10,6
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita - "immobili"	0,00

merce"	
Fabbricati rurali ad uso strumentale alle attività agricole.	0,00
Per tutti gli altri fabbricati e le aree edificabili	11,4
Terreni agricoli	Esenti
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

Ritenuto inoltre di avvalersi, anche per l'anno 2024 della facoltà di cui all'art. 1, c. 755, L. n. 160/2019 di aumentare l'aliquota IMU fino ad un massimo dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dell'art. 1, cc. 10-26, legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato l'art. 13, cc. 15-15-quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201:

*15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*

*15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*

*15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.*

*15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.*

Preso atto che, specificamente per l'IMU, l'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019 dispone:

*767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.*

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da SIMONE ZUIN, ROBERTO MINARELLI, SERENA UBERTI e stampato il giorno 08/02/2024 da Pochetti Michela.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Acquisito agli atti (ns. protocollo n. 559 del 18.01.2024) il verbale n.2 del 15.01.2024 “parere dell’Organo di revisione IMU 2024 -approvazione aliquote e detrazioni”, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000 che viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Acquisito il parere favorevole sulla proposta di deliberazione apposto dal Responsabile dell’Area ai sensi dell’art.49, 1° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 così come modificato dall’art.3, c.1, lettera b, del D.L. n. 174 del 10.10.2012;

Acquisito il parere favorevole sulla proposta di deliberazione apposto dal Responsabile dell’Area Contabile ai sensi dell’art.49, 1° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 così come modificato dall’art.3, c.1, lettera b, del D.L. n. 174 del 10.10.2012 che attesta che la stessa COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, che viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

*Con voti, espressi per alzata di mano da n. 11 (undici) Consiglieri comunali, presenti ed aventi diritto al voto:*

*favorevoli n. 7 (sette), di cui n. 6 (sei) di maggioranza: Zuin Simone, Baldo Bruno, Tarmanini Sandra, Margini Elisa, Uberti Serena e Riz Isabelle e n. 1 (uno) di minoranza: Robusti Simona;*

*contrari n. 2 (due) di minoranza: Serafini Luca e Zambarda Elia;*

*astenuti n. 2 (due), di cui n. 1 (uno) di maggioranza: Baccolo Marco e n. 1 (uno) di minoranza: Baccolo Amadio;*

## DELIBERA

1. di **approvare**, per **l’anno di imposta 2024**, (confermando quelle approvate per l’anno 2023) le seguenti **aliquote e detrazioni** per l’applicazione dell’IMU:

<b>Aliquote e detrazioni IMU anno 2024</b>	<b>Aliquota per mille/detrazione</b>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	5,3
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D (ad esclusione della categoria D/10 esente)	10,6
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita - “immobili merce”	0,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale alle attività agricole.	0,00
Per tutti gli altri fabbricati e le aree edificabili	11,4
Terreni agricoli	Esenti
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

2. di confermare, per l’anno 2024, (come per l’anno 2023) la facoltà di cui all’art. 1, c. 755, L. n. 160/2019 di maggiorare l’aliquota IMU fino ad un massimo dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dell’art. 1, cc. 10-26, legge 28 dicembre 2015, n. 208;

3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del portale dedicato entro i termini previsti dalla normativa successivamente

## IL CONSIGLIO COMUNALE

riscontrata l’urgenza di dar corso agli adempimenti necessari, con separata votazione che dà il seguente esito:

**UDITA la proposta del Sindaco** intesa a dichiarare l’immediata eseguibilità della deliberazione attesa l’urgenza che il predetto provvedimento riveste;

*Con voti, espressi per alzata di mano da n. 11 (undici) Consiglieri comunali, presenti ed aventi diritto al voto:*

*favorevoli n. 7 (sette), di cui n. 6 (sei) di maggioranza: Zuin Simone, Baldo Bruno, Tarmanini Sandra, Margini Elisa, Uberti Serena e Riz Isabelle e n. 1 (uno) di minoranza: Robusti Simona;*

*contrari n. 2 (due) di minoranza: Serafini Luca e Zambarda Elia;*

*astenuti n. 2 (due), di cui n. 1 (uno) di maggioranza: Baccolo Marco e n. 1 (uno) di minoranza: Baccolo Amadio;*

#### **DICHIARA**

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

---

**Letto, approvato e sottoscritto,**

Il Presidente  
Uberti Serena

Il Sindaco  
Zuin Simone

Il Segretario Comunale  
Dott. Roberto Minarelli



Comune di  
**SAN FELICE DEL BENACO**

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE**  
**IMU 2024 APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI**  
**L'ORGANO DI REVISIONE**  
**Dott. Genesio Lizza**  
**Verbale n.02 del 15/01/2024**

\*\*\*\*\*

Il sottoscritto dott. **Genesio Lizza**, Revisore unico del **Comune di San Felice del Benaco**;

**Vista** la proposta di deliberazione per il Consiglio comunale avente per oggetto: **"IMU 2024 APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI"**, trasmessa dal Comune via posta elettronica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 239 del TUEL;

ha esaminato lo schema di delibera di Consiglio avente per oggetto **"IMU 2024 APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI"**,

**Visto** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta municipale propria approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 29.09.2020;

**Verificato:**

- che l'Ente entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 deve determinare le aliquote e tariffe dei tributi locali;
- quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 15.12.1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

**Preso atto del parere favorevole**

- sulla proposta di deliberazione apposto dal Responsabile dell'Area ai sensi dell'art.49, 1° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 così come modificato dall'art.3, c.1, lettera b, del D.L. n. 174 del 10.10.2012;
- sulla proposta di deliberazione apposto dal Responsabile dell'Area Contabile ai sensi dell'art.49, 1° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 così come modificato dall'art.3, c.1, lettera b, del D.L. n. 174 del 10.10.2012 che attesta che la stessa COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-

---

**Via XX Settembre, 11 - 25010 - San Felice del Benaco (BS)**  
**protocollo@pec.comune.sanfelicedelbenaco.bs.it**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da GENESIO LIZZA stampato il giorno 08/02/2024 da Pochetti Michela.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



Comune di  
**SAN FELICE DEL BENACO**

finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, che viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

**IL REVISORE DEI CONTI**

alla luce delle considerazioni sopra esposte e tenuto conto dei pareri espressi dal dal Responsabile dell'Area e dal Responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione della Giunta al Consiglio Comunale ad oggetto: **"IMU 2024 APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI"**.

San Felice del Benaco, **15/01/2024**

*IL REVISORE*  
Dott. Genesio Lizza

---

***Via XX Settembre, 11 - 25010 - San Felice del Benaco (BS)***  
**[protocollo@pec.comune.sanfelicedelbenaco.bs.it](mailto:protocollo@pec.comune.sanfelicedelbenaco.bs.it)**



**COMUNE DI  
SAN FELICE DEL BENACO  
PROVINCIA DI BRESCIA**

---

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 3 DEL 18/01/2024

**OGGETTO: IMU 2024 APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI**

**P A R E R E**

espresse ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267 così come modificati dall'art. 3, c.1, lettera B del D.L. n. 174 in data 10.10.2012

**IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA IL RESPONSABILE DELL'AREA  
AMMINISTRATIVA**

**esprime parere favorevole** sulla proposta di deliberazione,

Note:

18/01/2024

Il Responsabile dell'AREA  
ECONOMICO-FINANZIARIA  
Monica Cobelli



**COMUNE DI  
SAN FELICE DEL BENACO  
PROVINCIA DI BRESCIA**

---

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 3 DEL 18/01/2024

**OGGETTO: IMU 2024 APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI**

**P A R E R E**

espresse ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267 così come modificati dall'art. 3, c.1, lettera B del D.L. n. 174 in data 10.10.2012

**IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE**

**esprime parere favorevole** sulla proposta di deliberazione, attestando che la stessa **COMPORTE** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente,

Note:

18/01/2024

Il Responsabile dell'Area Contabile  
Monica Cobelli